

Regolamento per l'assegnazione di incarichi di collaborazione e di consulenza

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina l'assegnazione di incarichi di lavoro autonomo, quali:
 - ⇒ gli incarichi di studio, ricerca e consulenza
 - ⇒ le collaborazioni: occasionali oppure coordinate e continuative.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi assegnati a esperti esterni nelle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile.
3. Gli incarichi potranno essere attribuiti solo nel rispetto dei limiti previsti dal bilancio di previsione e dal provvedimento di assegnazione del budget direzionale.
4. L'affidamento degli incarichi a soggetti esterni è improntato alla precisa osservanza dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione e ai principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e proporzionalità.
5. Secondo quanto dispone l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo, n. 165/2001 *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*
 - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
 - b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
 - d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*
6. Inoltre, ai sensi comma 6 quater dell'articolo sopra citato, questa *disciplina non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.*

Art. 2 Individuazione delle professionalità

1. Per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio, il dirigente competente può conferire incarichi individuali a esperti esterni dopo aver verificato che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite all'Ente camerale dall'ordinamento e ad obiettivi specifici e determinati e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 3[^] del presente regolamento.
2. Con determinazione del dirigente competente, viene approvato un avviso di selezione contenente i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
 - b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) durata, luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
 - d) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione. Il compenso viene stabilito tenendo conto del prezzo di mercato e, a tale scopo, può anche essere operata una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali o altre Camere di Commercio, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta;
 - e) indicazione dell'Ufficio referente;
 - f) termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e dei *curricula*;
 - g) individuazione del termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
 - h) individuazione delle modalità selettive previste e dei criteri di valutazione.

3. Per l'ammissione alla selezione per l'assegnazione dell'incarico è necessario:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 3 Assegnazione di incarichi mediante procedura comparativa

1. Il Dirigente competente procede alla valutazione delle domande pervenute e dei *curricula*, costituendo, se necessario, apposite commissioni o procedendo ad un colloquio finalizzato ad accertare le conoscenze culturali e professionali, le competenze e le attitudini richieste in relazione all'incarico da svolgere.

2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) eventuale riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;

3. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica dell'amministrazione, possono essere predisposti, sulla base di appositi avvisi, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di collaborazioni esterne.

Art. 4 Assegnazione di incarichi senza procedura comparativa

1. Sono esclusi dall'applicazione della procedura comparativa i seguenti casi:

- a) incarichi la cui assegnazione derivi obbligatoriamente da disposizioni di legge;
- b) incarichi a relatori in occasione di convegni o seminari;
- c) incarichi inerenti le procedure di arbitrato e di conciliazione;
- d) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e del tutto autonoma;
- e) incarichi basati su un rapporto fiduciario o *intuitu personae*, ricorrendone i presupposti che devono essere illustrati e motivati nel provvedimento di assegnazione;
- f) incarichi nei quali la prestazione sia di natura specialistica per cui può essere effettuata da un solo prestatore d'opera;
- g) incarichi aventi ad oggetto prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili o assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari ed infungibili abilità del soggetto che le può realizzare.

2. Inoltre si può procedere all'assegnazione dell'incarico senza l'applicazione della procedura comparativa nel caso in cui la stessa abbia dato esito negativo, a condizione che non vengano modificate le condizioni e le modalità di svolgimento dell'incarico previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito.

3. La procedura comparativa può essere parimenti esclusa nel caso in cui si presenti la necessità di far fronte ad esigenze urgenti e imprevedibili.

Art. 5 Assegnazione dell'incarico

1. La Camera di Commercio assegna l'incarico con la sottoscrizione, da parte del Dirigente competente o del Segretario Generale, di un contratto di lavoro autonomo.

2. Il contratto, stipulato in forma scritta a pena di nullità, deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;

- b) precisazione della natura della prestazione di lavoro autonomo occasionale o coordinata e continuativa;
- c) oggetto del contratto;
- d) luogo di svolgimento dell'incarico;
- e) modalità di verifica della corretta esecuzione dell'incarico, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- f) durata;
- g) ammontare lordo del compenso, modalità di riconoscimento di eventuali rimborsi spese e modalità di liquidazione;
- h) determinazione delle penali e modalità della loro applicazione;
- i) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- j) foro competente in caso di controversie;
- k) decorrenza dell'efficacia del contratto, dopo la sua pubblicazione sul sito Internet camerale.

3. Il compenso per la prestazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per la Camera di Commercio. La liquidazione del compenso è comunque condizionata alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

5. Il contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa in nessun caso può valere a costituire in capo al collaboratore il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 6 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito oppure risolvere il contratto per inadempimento.

3. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 7 Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione dello stesso all'Albo camerale e sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

2. Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. I contratti di collaborazione, secondo quanto dispone la normativa vigente, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente camerale.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore nel 15^o giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo camerale e si applica agli incarichi che abbiano inizio dopo la sua entrata in vigore.